



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIREZIONE RISORSE UMANE

Prot. n. 55389
Bari 26.07.2018

**Al Personale Tecnico-Amministrativo
Ai Direttori dei Dipartimenti Didattica
e di Ricerca
Ai Direttori delle Direzioni
Ai Coordinatori dei Dipartimenti
Ai Responsabili delle Sezioni
Ai Responsabili dei Poli di Biblioteca**

**e, p.c. alle OO.SS. e RSU
LORO SEDI**

OGGETTO: CCNL 2018 comparto Istruzione e Ricerca. Nuove disposizioni in materia di orario di lavoro.

Com'è noto, il 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, recante nuove disposizioni in materia di orario di lavoro.

Con la presente circolare si illustrano le sole disposizioni contrattuali che hanno subito variazioni.

Art. 46 ferie e riposi solidali

I lavoratori, genitori di minori bisognosi di cure costanti per particolari condizioni di salute, possono presentare all'Amministrazione richiesta di utilizzo di ferie e giornate di riposo, cedute da altro personale, per una misura massima di 30 giorni per ciascuna richiesta, corredata di idonea certificazione, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità delle cure.

L'Amministrazione rende nota, a tutto il personale, tale esigenza rispettandone l'anonimato.

I lavoratori che intendono cedere giorni di ferie o di riposo (possono essere ceduti massimo 8 giorni di ferie e/o le 4 festività abolite) devono dichiararlo indicandone il numero.

I giorni ceduti sono ripartiti proporzionalmente tra i dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Questi ultimi possono fruire delle giornate cedute esclusivamente a seguito della completa fruizione delle proprie giornate di ferie e festività, nonché dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente sino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

La documentazione dev'essere consegnata al protocollo riservato.

SEZIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO E CEL
U.O. Rilevazione e Monitoraggio Orario di Lavoro
Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 –
fax (+39) 080 5714657 - www.uniba.it –
PEC: universitabari@pec.it
c.f. 80002170720 - p. iva 01086760723



Art. 47 Permessi retribuiti:

- per la partecipazione a concorsi ed esami sono concessi 8 giorni all'anno da giustificare mediante idonea documentazione;
- in caso di lutto del coniuge, di parenti entro il II grado e di affini entro il I grado o del convivente (la convivenza dev'essere documentata) sono concessi 3 giorni di permesso da giustificare mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà completa dell'autocertificazione del grado di parentela, corredata da copia di idoneo documento di riconoscimento.

I 3 giorni devono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

- In occasione del matrimonio sono concessi, a decorrere dalla data delle nozze, 15 giorni consecutivi di permesso, che possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data delle nozze. Il permesso dev'essere richiesto preventivamente al Responsabile di Struttura e dev'essere giustificato mediante presentazione di idonea documentazione.

Il giustificativo, con la documentazione allegata, dev'essere consegnato al protocollo generale.

Art. 48 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.

Per particolari motivi personali o familiari possono essere concesse al dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno solare¹.

Tali permessi, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio valutate dal Responsabile di struttura, **non sono fruibili per meno di un'ora e non possono essere cumulati con altri permessi orari** (es. permessi legge 104, congedo parentale orario, permesso per il diritto allo studio, etc) **nonché con i riposi compensativi.**

Pertanto, in caso di richiesta di fruizione oraria, in presenza di assenza di timbrature, la fruizione del permesso orario sarà considerata per l'intera giornata (es. nel caso di richiesta di permesso dalle 8.00 alle 11.00 in assenza di alcuna timbratura, l'orario decurtato sarà di 6 ore).

In caso di esaurimento del monte ore, si invita il personale a giustificare l'assenza con altro istituto contrattuale, al fine di evitare che le ore residue siano considerate come assenza ingiustificata.

In caso di fruizione per l'intera giornata, l'assenza inciderà sul monte ore nella misura di 6 ore, indipendentemente dalle ore previste per la giornata.

Per la fruizione del permesso dev'essere presentato soltanto un giustificativo orario o giornaliero regolarmente autorizzato dal responsabile di struttura.

¹ In caso di contratto di lavoro part-time le ore vengono riproporzionate.



Il giustificativo dev'essere consegnato al protocollo generale.

Art. 49 Permessi e congedi previsti per particolari disposizioni di legge.

- I lavoratori beneficiari dei permessi di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 e s.m.i. possono fruire di 3 giorni di permesso al mese.

Tali permessi possono essere fruiti ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Per garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente che può fruire dei permessi deve predisporre una **programmazione mensile dei giorni** in cui intende assentarsi.

Tale programmazione dev'essere **comunicata alla specifica struttura di appartenenza** all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione di fruizione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

- I **donatori di sangue** sono giustificati per l'intera giornata della donazione presentando la relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria ove è avvenuta la donazione;
- I **donatori di midollo** osseo sono giustificati per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico.
- In caso di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore può fruire di **3 giorni lavorativi** di permesso all'anno.

Per la fruizione di tali ultimi permessi il lavoratore deve presentare:

- a) apposito giustificativo, compilato in tutte le sue parti;
- b) un **certificato che attesti espressamente la grave infermità** (elencate nel D.M. 278/2000) di uno dei soggetti citati; la certificazione dev'essere consegnata in originale o, in caso di copia, la stessa dev'essere corredata della dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si veda modello scaricabile dal sito web) e da copia di idoneo documento di riconoscimento;
- c) un'autocertificazione relativa al grado di parentela o alla stabile convivenza con il soggetto in stato d'infermità.

Per garantire la funzionalità delle strutture il lavoratore deve comunicare al proprio Responsabile, con un preavviso di 3 giorni, i giorni in cui intende assentarsi, salve ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda può essere presentata 24 ore prima della fruizione del



permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno di utilizzo del permesso.

Il giustificativo, con l'eventuale documentazione allegata, dev'essere consegnata al protocollo riservato.

Art. 51 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sono riconosciute **18 ore annue**² di permesso fruibili sia su base oraria che giornaliera, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi rientrano nel calcolo del periodo di comparto come le assenze per malattia.

Se utilizzati in modalità oraria:

- non possono essere cumulati con altri permessi orari né con i riposi compensativi.
- non sono soggetti alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista dalla legge 133/2008 e s.m.i. nei primi dieci giorni di assenza per malattia;
- ogni 6 ore di permesso corrisponde ad una giornata lavorativa ai fini del calcolo del periodo di comparto.

In caso di richiesta di fruizione oraria, in presenza di assenza di timbrature nella giornata, la fruizione del permesso orario sarà considerata per la giornata intera (es. nel caso di richiesta di permesso dalle 8.00 alle 11.00 in assenza di alcuna timbratura, l'orario decurtato sarà equivalente all'orario previsto per la giornata).

In caso di esaurimento del monte ore, si invita il personale a giustificare l'assenza con altro istituto contrattuale al fine di evitare che le ore residue siano considerate come assenza ingiustificata.

Se utilizzati su base giornaliera:

- l'assenza viene computata in proporzione alle ore previste per la giornata;
- l'assenza è soggetta alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista dalla legge 133/2008 e s.m.i.

La domanda di fruizione dev'essere presentata con un preavviso di 3 giorni, salvo casi di comprovata urgenza o necessità, in presenza dei quali può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque non oltre l'inizio del giorno di fruizione.

Per giustificare l'assenza è necessario presentare l'attestazione di presenza rilasciata da strutture pubbliche o private, completa dell'indicazione dell'orario della visita o della prestazione sanitaria.

² In caso di contratto di lavoro part-time le ore vengono riproporzionate.



Da tale attestazione si deve evincere in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di un'assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

La certificazione non chiara o equivoca potrà essere considerata soltanto come semplice "comunicazione di assenza", non essendo idonea a giustificare la stessa.

Nel caso in cui le visite o le terapie sono concomitanti con una temporanea incapacità lavorativa, o quest'ultima è determinata dalle caratteristiche di esecuzione delle visite o delle terapie, e tale circostanza risulta espressamente indicata nel certificato, l'assenza è considerata come malattia con la conseguente applicazione della relativa disciplina.

In tale ipotesi l'assenza dovrà essere giustificata o mediante certificato telematico del medico curante o mediante certificato della struttura (pubblica o privata) ove è stata effettuata la visita o la terapia.

Da ultimo per i lavoratori che debbano sottoporsi periodicamente a cicli di terapia, comportanti l'incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità delle terapie comportanti l'incapacità lavorativa da effettuarsi secondo un calendario prestabilito.

Tale certificazione dev'essere prodotta dal lavoratore prima dell'inizio del ciclo di terapia e ad essa devono seguire le singole attestazioni di presenza da cui deve risultare l'effettuazione della terapia nelle giornate previste.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di fruire dei permessi brevi da recuperare, dei permessi per gravi motivi familiari e personali e dei riposi compensativi per l'effettuazione di visite e terapie.

Il giustificativo, con la documentazione allegata, dev'essere consegnato al protocollo riservato.

Si precisa che tutte le disposizioni del CCNL in materia di orario di lavoro ove ricorre la parola "*coniuge/i*" si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile e che ove, nella presente circolare, si legge dipendente o lavoratore è da intendersi anche la dipendente e la lavoratrice.

I permessi di cui agli artt. 47, 48, 49 e 51 possono essere fruiti anche dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, proporzionati al periodo di servizio annuale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Federico GALLO